



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 3/2018

Procedimento disciplinare RPNI 12/2018 a carico dell’Affiliato

CIRCOLO NAUTICO “VELA VIVA” in persona del Presidente *pro tempore*

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Michele G. Micalizzi, presidente f.f. e relatore, da Simona Crispo e Giandomenico Boglione, componenti, riunito il giorno 10 luglio 2018 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti, ascoltati i difensori delle parti e l’intervento della Procura Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

Nei confronti dell’Affiliato **CIRCOLO NAUTICO “VELA VIVA”** in persona del presidente *pro tempore*:

ooooo

Con ricorso in data 23 maggio 2018, formulato in conformità al disposto dell’art. 34 del Regolamento di Giustizia Federale, Pompilio Recco e Patrizia Nocella, entrambi nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore Remo Recco, adivano il Tribunale Federale ai sensi dell’art. 31.1b del Regolamento stesso.

Esponevano i ricorrenti che l’Affiliato “Vela Viva”, Società presso la quale il minore Remo Recco, tesserato FIV n. 992435, esercitava pratica sportiva a prevalente carattere agonistico, aveva assunto il precedente 14 maggio una misura inibitoria dell’attività sportiva di questi, e che tale provvedimento appariva del tutto carente di giustificazione, risultando esso collegato, per esplicita ammissione dello stesso soggetto emittente, ad un episodio antecedente intercorso fra l’esponente Pompilio Recco e individuati dirigenti dell’Affiliato stesso, episodio al quale era rimasto del tutto estraneo il minore Remo.

Deducevano gli esponenti la lesione del diritto alla libera prestazione dell’attività sportiva, l’inesistenza di un autonomo potere disciplinare in capo all’Affiliato, la violazione dei principi di correttezza e lealtà contemplati dall’ordinamento sportivo; lamentando che l’anomalo provvedimento avesse sottratto al minore la possibilità di partecipare ad un determinato numero di eventi agonistici previsti in calendario, in tal modo apportandogli un considerevole turbamento psichico di cui chiedevano ristoro.

Concludevano chiedendo sospensione cautelare della misura inibitoria, accertamento della lesione del diritto alla prestazione dell’attività sportiva, condanna dell’Affiliato

Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP



alla revoca del provvedimento impugnato, risarcimento del danno non patrimoniale, diffida alla reiterazione della condotta censurata, vittoria di spese e compensi.

Essendo stata fissata udienza di comparizione per l'udienza del 10 luglio 2018, si costituiva l'Affiliato "Vela Viva", che contestava le domande svolte *ex adverso* e deduceva consistere i fatti, dai quali ammetteva avesse preso le mosse il provvedimento sospensivo, in una serie di gravi reiterate e immotivate intemperanze dell'esponente Pompilio Recco, e specificamente in una specifica circostanza, immediatamente precedente all'irrogazione della sanzione, di cui chiedeva accertamento mediante disposizione di opportuna prova per testi.

Dava più precisamente notizia, l'Affiliato, che pochi giorni dopo l'irrogazione della sanzione, Pompilio Recco aveva prelevato l'imbarcazione del figlio dalla sede nautica di esso Affiliato per trasferirla presso diverso sodalizio, e che, nelle ventiquattro ore successiva, essendo stato recepito tale comportamento come risoluzione "*per fatti concludenti*" del rapporto associativo, si era dato corso alla revoca del provvedimento sospensivo dell'attività sportiva già irrogato al minore Remo.

Deduceva l'Affiliato che, dalla descritta successione di eventi, dovesse aversi per certa la cessazione della materia del contendere, o, quanto meno, la insussistenza della maturazione di un qualsiasi pregiudizio in capo al minore, che, mediante la comunicata revoca dell'atto sospensivo, era stato reso edotto della concessa possibilità di partecipare agli eventi agonistici di imminente (e non ancora consumato) svolgimento. Concludeva, in coerenza, per il rigetto delle domande svolte dai ricorrenti.

I ricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Giustizia. L'Affiliato ha eccepito la tardività nel deposito delle stesse.

Nessuno fra i ricorrenti e l'Affiliato era presente all'udienza dibattimentale, tuttavia le difese delle parti hanno ampiamente provveduto ad illustrare le rispettive prospettazioni.

La Procura Federale, intervenuta all'udienza stessa, non ha richiesto l'applicazione di alcuna specifica sanzione, ritenendo che dal contenzioso non emergessero particolari profili di interesse per essa Procura sotto l'aspetto disciplinare.

ooooo

Tanto premesso,

Il Tribunale Federale

dato atto di quanto sopra, ritiene che con l'emanazione della sanzione sospensiva dell'attività sportiva comminata a Remo Recco, l'Affiliato "Vela Viva asd" abbia dato luogo ad un atto gravemente illegittimo, e che tale comportamento rilevi sotto il profilo disciplinare meritando corrispettiva sanzione.

Posto che, qualora una questione disciplinare insorga fra l'Affiliato di una Federazione riconosciuta dal CONI e un socio dello stesso (ancorché tesserato della Federazione medesima), è corretto dedurre che il sindacato sulla controversia resti confinato nel territorio dei rimedi previsti dallo statuto dell'Affiliato, e che a quest'ultimo non sia sottratto il potere di amministrare sul piano disciplinare il rapporto interno con l'associato; non può tuttavia essere revocato in dubbio che la riserva che il D.L.

220/2003 e la successiva legge di conversione dispongono a favore del giudice sportivo federale, e i poteri che di conseguenza sono a questo conferiti, lo legittimino a conoscere della compatibilità dei procedimenti disciplinari endosociali con le norme fondamentali che regolano il comparto sottoposto alla sua giurisdizione, sicché qualsiasi procedimento disciplinare abbia origine in ambito sportivo non è sottratto al suo sindacato.

L'esame del provvedimento sospensivo di specie consente di approdare per vie sommarie ad una pronuncia di insanabile illegittimità.

E' stato argomentato da parte dell'Affiliato che le ragioni della contestata sanzione traggono origine da una sequela di atteggiamenti riprovevoli, se non apertamente provocatori, di cui si sarebbe reso protagonista il ricorrente Pompilio Recco nel non commendevole intento di indirizzare soggettivamente l'attività sportiva del figlio Remo e di modulare a proprio piacimento il rapporto con i responsabili del di lui *iter* agonistico. Di tanto era stata chiesta asseverazione mediante prova per testi, che viene negata a motivo della radicale irrilevanza delle circostanze dedotte.

Quel che invece rileva, e con effetti determinanti per il decidere, è che la sanzione repressiva irrogata a Remo Recco appare con assoluta chiarezza, nella dettagliata e per molti versi verosimile (anche perché non contestata *ex adverso*) narrativa del suo stesso autore (l'Affiliato), come il compiuto tentativo di arginare le intemperanze del padre mediante l'irrogazione di una misura coercitiva assunta nei confronti del figlio, sicché la valenza sostanzialmente confessoria di cui la ricostruzione viene a gravarsi, conferisce profili di irredimibile illegittimità al provvedimento oggi sotto esame.

Oltre che sovvertire presidi di rango costituzionale (art. 27 Cost.), il provvedimento ha con ogni evidenza sottratto al minore, e senza che allo stesso venisse rubricato alcun addebito, il diritto di accedere liberamente all'attività sportiva così come previsto dall'art. 12 dei Principi Fondamentali emanati dal CONI con deliberazione n. 1523 del 28 ottobre 2014.

Ne discende, per conseguenze inevitabili, l'illiceità della deliberazione che ha dato luogo al provvedimento e la ricognizione della sua illegittimità, con inevitabile comminazione della relativa sanzione disciplinare. La quale non ha ragione di assumere profili inutilmente afflittivi includendo la misura della sospensione dell'Affiliato dall'attività federale, ma che, in ragione dell'inaudito sovvertimento di principi fondamentali di civiltà giuridica, deve opportunamente involgere quella della deplorazione con nota scritta.

Deve essere disattesa la richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere postulata dall'Affiliato.

Quali che siano le formule utilizzate nell'atto, e quali che siano le ragioni che lo motivano (entrambe le parti si sono del resto improduttivamente diffuse a qualificare i molteplici aspetti sui quali si sarebbe articolato il rapporto) non è dubbio che la deliberazione con cui in data 25 maggio l'Affiliato ha comunicato le "*revoca del provvedimento sospensivo*" ha sottratto alla primitiva sanzione afflittiva qualsivoglia attitudine a incidere sul rapporto associativo. Deve pertanto ritenersi revocato il provvedimento sospensivo, con effetto spiegato dalla data della comunicazione della sua caducazione, e ripristinata tanto la giuridica continuità del rapporto associativo (in carenza di formali comunicazioni risolutorie da esercitarsi nei modi previsti dalle

relative normative federali), quanto la pienezza dei diritti facenti capo al minore Remo Rocco.

Tanto non può tuttavia equivalere alla cessazione della materia del contendere, ostando a tale pronuncia l'accertamento dei presupposti e del fondamento del pregiudizio che i ricorrenti hanno ritenuto essersi verificato *medio tempore* e per la liquidazione del quale hanno formulato postulazione risarcitoria.

Le conseguenze riparatorie connesse all'esclusione temporanea dall'attività agonistica potranno essere valutate solo all'esito del presente giudizio, che è imprescindibile presupposto per le valutazioni di contenuto risarcitorio e che è riservato agli organi di giustizia sportiva, ferma restando la sussistenza della giurisdizione risarcitoria in capo al giudice statale.

Deve declinarsi infine la richiesta relativa alle spese di lite, limitandosi il Regolamento di Giustizia Federale alla previsione di condanna alle spese in danno del soccombente che abbia proposto una lite valutata come temeraria.

ooooo

Pertanto il Tribunale Federale, composto da Michele G. Micalizzi (presidente f.f. e relatore), Simona Crispo e Giandomenico Boglione (consiglieri componenti), udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti e dell'incolpato, oltre della Procura Federale; ritenuto che appare incontestato che il provvedimento assunto dall'Affiliato "Vela Viva" nei confronti del tesserato Remo Recco risulti privo di qualsiasi giustificazione, essendo stato assunto in relazione ad un comportamento riferibile al genitore di quest'ultimo,

Dichiara

L'illegittimità del provvedimento emesso dal Circolo Nautico "Vela Viva" asd nei confronti di Remo Recco in data 14 maggio 2018;

Communa

al Circolo Nautico "Vela Viva" la sanzione della deplorazione

Rigetta

Ogni altra istanza

Dispone

la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ogni altra indagine.

Così deciso in Genova il 10 luglio 2018

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 16/7/2018


Il Presidente f.f.
Michele G. Micalizzi